

Legge federale sull'agricoltura

(Legge sull'agricoltura, LAgr)

Modifica del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006¹,
decreta:

I

La legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

b^{bis}. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali;

Art. 3 cpv. 2 e 4

² All'orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.

⁴ All'apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, 2, secondo periodo e 3

¹ Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l'organizzazione:

² ... I contributi non devono servire a finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.

³ Nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.

¹ FF 2006 5815

² RS 910.1

Art. 14 cpv. 4 e 5

⁴ La Confederazione può definire simboli per le designazioni previste negli articoli 14–16. Il loro impiego è facoltativo.

⁵ L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12.

Art. 15 cpv. 2

² I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l'intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l'integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.

Art. 16b Difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

¹ La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

² La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Art. 20 cpv. 2, secondo periodo, 4 e 7

² ... Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

⁴ Il Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).

⁷ Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.

Art. 22 cpv. 2 lett. e

² L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

- e. conformemente all'ordine della tassazione;

Sezione 4 (art. 26)

Abrogata

*Titolo prima dell'art. 27***Sezione 5: Monitoraggio del mercato***Art. 27 cpv. 1*

¹ Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.

Sezione 7: Mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati*Art. 27b*

¹ Un mezzo di produzione o un bene d'investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all'estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.

² Sono considerati agricoli i beni d'investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell'agricoltura.

Art. 36b cpv. 1, 2 e 5

¹ I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un'organizzazione di produttori.

² A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte.

⁵ Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili dal 1° maggio 2009 o, se i membri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell'articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 2006. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2015.

*Sezione 3 (art. 37)**Abrogata**Art. 38 cpv. 3*

³ Il supplemento di 15 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008–2011. Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.

Art. 39 cpv. 3

³ Il supplemento di 3 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008–2011. Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.

*Art. 44**Abrogato**Art. 54* Zucchero

La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno.

Art. 56 Semi oleosi e leguminose a granelli

La Confederazione può versare contributi per la produzione di semi oleosi e leguminose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.

*Art. 57**Abrogato**Titolo prima dell'art. 60***Capitolo 5: Economia vitivinicola***Art. 63* Classificazione

¹ I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:

- a. vini a denominazione d'origine controllata;
- b. vini con indicazione geografica tipica;
- c. vini da tavola.

² Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione.

³ Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione.

⁵ Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.

⁶ Gli articoli 16 capoversi 6, 6^{bis} e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.

Art. 64 Controlli

¹ Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli.

² Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati.

³ L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

⁴ L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale.

Art. 65

Abrogato

Sezione 2 (art. 67–69)

Abrogata

Art. 70 cpv. 5 lett. d e 6 lett. b

⁵ Il Consiglio federale determina, per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici:

- d. valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati;

⁶ Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può:

- b. versare i pagamenti diretti per superfici nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane;

Titolo prima dell'art. 77a

Titolo terzo a: Impiego sostenibile delle risorse naturali

Art. 77a Principio

¹ La Confederazione versa contributi, nell'ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

² I contributi sono concessi agli enti responsabili se:

- a. le misure previste nel progetto sono state coordinate;
- b. appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.

Art. 77b Importo dei contributi

¹ L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all'80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

² Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

Art. 78 cpv. 2

² I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.

Art. 79 cpv. 1bis

^{1bis} L'aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso, purché il livello d'indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.

³ RS 631.0

⁴ RS 451

⁵ RS 814.20

Art. 80 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:

Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile

Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

Art. 86a cpv. 3

³ Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2015.

Art. 87 cpv. 2

² I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza nell'immediato raggio d'attività.

Art. 88, rubrica

Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata

Art. 89 cpv. 2

² Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

- a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;
- b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.

Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:

- b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

Art. 93 cpv. 1 lett. d

¹ Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

- d. costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

Art. 97 cpv. 3 e 4

³ Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.

⁴ Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente o sui percorsi pedonali.

Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari

L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo l'articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l'anno in questione.

Art. 105 cpv. 1 lett. c

¹ La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per:

- c. costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.

Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 2 lett. e

¹ I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:

- d. per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

² Gli affittuari ricevono crediti d'investimento:

- e. per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

Art. 107 cpv. 1 lett. b e d

¹ I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per:

- b. la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;
- d. progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

Art. 107a Crediti d'investimento per piccole aziende commerciali

¹ I crediti d'investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

² Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.

Art. 115 cpv. 2

² Le stazioni di ricerche e di esperimenti possono offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione della stazione di ricerca;
- b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 136 cpv. 3^{bis}

^{3bis} La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell'ambito di accertamenti preliminari per iniziative di progetto collettive.

Art. 147 cpv. 3

³ L'istituto può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell'istituto;
- b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 160a Importazione

I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l'importazione e la messa in commercio.

Art. 169 cpv. 1 lett. h, 2 e 3

¹ In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

- h. addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.

⁶ RS 0.916.026.81

² Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.

³ Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

- a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni;
- b. confisca ed eliminazione.

Art. 170 cpv. 3

³ Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.

Art. 171a Operazioni di compensazione effettuate da imprese
che dominano il mercato

¹ Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell'articolo 7 della legge del 6 ottobre 1995⁷ sui cartelli e sono punite in conformità dell'articolo 49a o 50 di tale legge.

² Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

³ Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.

Art. 172 Delitti e crimini

¹ Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.

² Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

⁷ RS 251

⁸ RS 0.916.026.81

Art. 173 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, c^{bis}, g^{bis}, g^{ter}, g^{quater}, i, k, k^{bis}, k^{ter} e cpv. 3 lett. a

¹ Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. contravviene alle prescrizioni sulle designazioni, emanate o riconosciute secondo gli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c ed e, nonché 15;

c^{bis}. non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;

g^{bis}. non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;

g^{ter}. contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;

g^{quater}. contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a;

i. non osserva le istruzioni per l'uso di cui all'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso di cui all'articolo 159a;

k. senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);

k^{bis}. senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione;

k^{ter}. contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione;

³ Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. *abrogata*

Art. 179 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 181 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.

^{1bis} Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di

controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti.

Art. 182 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992⁹ sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

Art. 185 cpv. 5 e 6

⁵ La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti, nonché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo.

⁶ Essa può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative, nonché a perseguimenti penali e, all'occorrenza, a fini di controllo e d'inchiesta, renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo.

Art. 187b cpv. 8

Abrogato

Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007

¹ I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

² La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è retta dal diritto anteriore.

Art. 188 cpv. 3

³ Gli articoli 40–42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.

II

La legge federale del 22 giugno 1979¹¹ sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art 18a Impianti solari

Nelle zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l'autorizzazione per l'installazione di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre

⁹ RS 817.0

¹⁰ RS 631.0

¹¹ RS 700

che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto l'11 ottobre 2007.¹²

² È stata presentata domanda di referendum, ma con decisione del 4 dicembre 2007 la Cancelleria federale ne ha accertato la non riuscita.¹³

³ Ad eccezione degli articoli 26, 56 e 57, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁴ Gli articoli 56 e 57 entrano in vigore il 1° luglio 2009.

⁵ L'abrogazione dell'articolo 26 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

14 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹² FF 2007 4297

¹³ FF 2007 7610

